

LEGGE REGIONALE ABRUZZO 24/06/2003 N. 9

Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo

ARTICOLO 1

Oggetto, ambito di applicazione e finalità

1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle disposizioni del comma 25, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 disciplina le modalità di affidamento a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, non gestiti direttamente dagli stessi.

ARTICOLO 2

Soggetti affidatari

1. Le associazioni e società sportive di cui all' articolo 1 devono svolgere la loro attività senza fine di lucro.

2. L'affidamento degli impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali avviene prioritariamente a vantaggio delle società ed associazioni che praticano la disciplina sportiva relativa all' impianto, e che operano nel territorio dell' Ente affidatario.

3. In caso di presenza di più società o associazioni che praticano la stessa disciplina sportiva l'affidamento avviene a vantaggio della società o associazione con il maggior numero di iscritti e che svolgono la propria attività da un maggior numero di anni, in caso di parità del numero di iscritti prevale l'anzianità; a parità di numero di iscritti e di anni di attività l'affidamento avviene in favore della società o associazione che opera nel territorio dell'Ente affidatario.

ARTICOLO 3

Modalità dell'affidamento

1. Gli enti territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi in concessione o in locazione per un periodo fino a dieci anni, rinnovabile per periodi fino a dieci anni su richiesta delle associazioni o società sportive di cui all'art. 1.

2. Le concessioni e locazioni di cui al comma 1 sono approvate e stipulate per un canone annuo non inferiore a 100 € e non superiore al 10% di quello determinato sulla base dei valori in commercio e sentito l' Ufficio Tecnico Comunale.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle disposizioni delle L. R. 4 novembre 1997, n. 120.

ARTICOLO 4

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.